

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3924

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PAGLIARINI

Disposizioni in materia di tutela dei beni
patrimoniali degli enti pubblici

Presentata il 18 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il patrimonio immobiliare pubblico è formato da beni demaniali e beni patrimoniali. I beni demaniali a differenza di quelli patrimoniali godono di un particolare regime che ne vieta l’acquisto o l’usucapione da parte dei privati. Il demanio è formato dai « beni marittimi », dai « beni militari » e da taluni beni immobili come strade, ferrovie e acquedotti, o mobili come le raccolte dei musei e gli archivi storici. Gli altri beni pubblici (beni culturali, attrezzature militari, edifici destinati a pubblici uffici) fanno parte del patrimonio dello Stato o degli enti locali.

La presente proposta di legge, della quale auspico una rapida approvazione, intende risolvere l’annoso problema gravante su l’erario dello Stato e degli enti

locali a causa della possibilità di usucapire i beni patrimoniali.

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà fondato essenzialmente sul possesso continuato per un tempo determinato. L’acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell’utilizzazione di essa. I beni patrimoniali che appartengono agli enti pubblici, allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, spesso restano inutilizzati e incustoditi per lunghi periodi di tempo, essendo soggetti, quindi, ad acquisizione per usucapione.

La presente proposta di legge tutela i beni patrimoniali di proprietà degli enti locali, come già avviene per i beni demaniali, escludendone l'acquisto a mezzo di usucapione.

Sono evidenti le motivazioni che rendono necessario questo intervento norma-

tivo. È infatti impensabile che gli enti locali territoriali, a causa degli eccessivi costi e della difficile realizzazione organizzativa, possano vigilare costantemente sui beni patrimoniali al fine di scongiurare la possibile acquisizione per usucapione da parte dei privati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I beni di proprietà degli enti locali di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-*bis* del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0046760